

Comune di Venaria Reale (Torino)

Delibera Commissario Straordinario n.10 del 26/2/2015 - Approvazione di modifica al Regolamento Edilizio Comunale.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Con i poteri assunti dal Consiglio Comunale)

Premesso che:

- Il Comune di Venaria Reale è dotato di Regolamento Edilizio, approvato con D.C.C. n. 15/2000 ai sensi della L.R. 8/7/1999, n. 19, art. 3, comma 3, in conformità al Regolamento Edilizio Tipo di cui alla Deliberazione del Consiglio Regionale n. 548-9691 del 29/7/1999;
- A seguito dell'entrata in vigore in data 30/6/2003, del D.P.R. 380 /2001, "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia" sono stati adeguati i contenuti del Regolamento Edilizio alle nuove disposizioni legislative con D.C.C. n. 57 in data 17/5/2004;
- Con D.C.C. n. 76 del 26/4/2006 sono state approvate ulteriori modifiche ed integrazioni al Regolamento Edilizio;
- Con il Comunicato del 9/6/2005 prot. n. 21210/19 dell'Assessore Regionale alle Politiche Territoriali (pubblicato sul B.U.R. n. 24 del 16/6/2005) venivano date le seguenti indicazioni in merito alla presenza di politici all'interno della Commissione Igienico Edilizia Comunale:
"... la materia è disciplinata dalla legge regionale 8 luglio 1999, n. 19 che, all'articolo 4, offre criteri molto flessibili per la composizione della Commissione edilizia e non richiede mai la presenza dei politici in commissione. Il Regolamento "Tipo" proposto dalla Regione Piemonte con la DCR 548-9691 del 29 luglio 1999, ed utilizzato dalla maggior parte dei comuni, effettivamente, all'articolo 2, comma 2, stabilisce che "la commissione è composta dal Sindaco o dall'Assessore suo delegato, che la presiede" ed è quindi in contrasto con il principio di separazione enunciato nella legislazione vigente. Il testo proposto all'articolo 2, comma 2, non è tassativo: nelle istruzioni fornite per la compilazione dell'articolo si consente che il comune possa, " in conformità al testo tipo, stabilire altre modalità per l'individuazione del Presidente della Commissione, non prevedere membri di diritto, o prevederne altri rispetto a quelli indicati." E' quindi facoltà dei consigli comunali modificare le disposizioni del regolamento edilizio escludendo dalla commissione la presenza di organi politici ed individuare il Presidente della stessa nel modo che riterranno più opportuno e consono alle esigenze locali";
- Tale Comunicato stabilisce inoltre che:
"La modifica rientra tra quelle conformi al tipo, ed entrerà in vigore dopo la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione della delibera del Consiglio Comunale che l'avrà approvata (legge regionale 8 luglio 1999, n. 19, articolo 3, comma 3). Copia della modifica dovrà essere inviata alla regione (legge regionale 8 luglio 1999, n. 19, articolo 3, comma 4)";
- La Sentenza del Consiglio di Stato del 24/10/2011 n. 5695 chiarisce che:
"..... l'organo consultivo dell'Amministrazione Comunale in materia edilizio-urbanistica deve essere composto soltanto da tecnici, senza la presenza di esponenti politici"
- Considerato che il vigente Regolamento Edilizio prevede all'art. 3 che la Commissione Edilizia è presieduta dal Sindaco o Assessore delegato e che pertanto occorre individuare una nuova modalità di nomina del Presidente della Commissione Edilizia, stralciando contestualmente la presenza del Sindaco o Assessore delegato;

- In base a quanto sopra l'Ufficio Urbanistica ed Edilizia ha predisposto la modifica al testo del Regolamento Edilizio, in particolare all'art. 2 commi 2 e 3, come indicato negli allegati "A" e "B" al presente provvedimento;

Visto:

- il Decreto del Presidente della Repubblica del 17 novembre 2014, recante per oggetto: "Scioglimento del Consiglio Comunale di Venaria Reale e nomina del Commissario straordinario" con il quale è stato nominato Commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune il dott. Maurizio Gatto, attribuendo allo stesso i poteri per legge spettanti al Consiglio Comunale, alla Giunta Comunale ed al Sindaco;
- il D.L.gs. n. 267 del 18/8/2000;
- il "Regolamento Comunale per l'esercizio del controllo interno degli atti e delle azioni amministrative" approvato con D.C.C. n. 12/2013;
- la L.R. 8 luglio 1999, n. 19
- la D.C.R. n. 548-9691 del 29/7/1999;
- lo Statuto Comunale;

Con i poteri del Consiglio Comunale

DELIBERA

per i motivi espressi nella parte narrativa che qui integralmente si richiamano:

1. Di approvare il nuovo testo dell'art. 2 commi 2 e 3 come indicato negli allegati "A" e "B" al presente provvedimento;
2. Di dichiarare che il presente Regolamento Edilizio è conforme al Regolamento Edilizio Tipo formato dalla Regione Piemonte e approvato con D.C.R. 29/7/1999, n. 548-9691;
3. Di dare atto che la presente deliberazione, divenuta esecutiva ai sensi di legge, assumerà efficacia con la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte;
4. Di dare atto che copia delle modifiche al Regolamento Edilizio unitamente alla presente deliberazione sarà trasmessa, ai sensi delle disposizioni in vigore, alla Regione Piemonte;
5. Di dare atto che il Sindaco o Assessore delegato non risultano più quali componenti della vigente Commissione Edilizia e che pertanto i componenti stessi nomineranno il Presidente ed il Vice-Presidente nella prossima seduta utile;
6. Di dare atto che sulla presente proposta di deliberazione ha espresso parere favorevole circa la regolarità tecnica il Dirigente del servizio competente;
7. Di dare atto che la presente proposta di deliberazione non comporta impegno di spesa.

(omissis)

(ALLEGATO)